

PARTE SECONDA

Atti regionali

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 agosto 2021, n. 275

Emergenza sanitaria – Riorganizzazione dell'attività dei Pronto soccorso e garanzia dei ricoveri in urgenza.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DL 23 luglio 2021 n.105 con il quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

VISTO l'art. 4 del D.L. n. 14 del 9 marzo 2020 oggi confluito nell' art. 2 quinquies della L. 27/2020, il quale prevede, rispettivamente ai comma 1 e 2, che per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 al medico iscritto al corso di formazione in medicina generale è consentita l'instaurazione di rapporto convenzionale a tempo determinato con il S.S.N. e che i medici in formazione possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il S.S.N. ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza;

VISTI gli artt. 38 e 40 del D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 che disciplinano il rapporto di lavoro del medico in formazione specialistica;

VISTO l'art.17 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 23.03.2005, come modificato dall'art.2 dell'Accordo

Collettivo nazionale del 18.06.2020 che ha fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, e all'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60;

VISTO l'art. 2 della legge della Regione Puglia 18.12.2018 n.66, che ha previsto il servizio di continuità assistenziale presso i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso;

VISTA l'istruttoria condotta dal competente Dipartimento della Salute, che ha segnalato la necessità di provvedere, con urgenza, al fine di evitare un pregiudizio alla collettività causato dal notevole aumento degli accessi in Pronto soccorso, determinato non solo dal repentino incremento della popolazione, soprattutto nelle località turistiche, ma anche dall'attuale andamento della pandemia, nonché dall'elevata temperatura dell'aria e dalla forte umidità, che rappresentano un pericolo per la salute, e in particolar modo per la salute degli anziani, a rischio di stress termico e colpi di calore con esiti anche letali, avendo rilevato:

- un incremento degli accessi in Pronto soccorso registrati nell'ultima settimana (anche di cittadini "sospetti COVID") se si considera che nel giorno 18 agosto 2021 sono stati registrati n. 3.342 accessi/giorno, di cui 2% rossi, 11% arancione, 10% azzurri, 72% verdi e 5% bianchi, con un incremento di circa n. 1.000 accessi/giorno;
- la carenza di personale registrata presso tutti i Pronto soccorso, con particolare riferimento ai DEA di II Livello; - un incremento significativo delle chiamate alle Centrali Operative 118 tale da rendere opportuna la disponibilità con immediatezza di mezzi di soccorso;
- la necessità di disporre di un numero congruo di posti letto da destinare al Pronto soccorso, nonché percorsi dedicati per gli accessi da parte della rete emergenziale 118;

VISTA la conseguente ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.261 del 6 agosto 2021, con la quale, per far fronte alla segnalata emergenza, è stato disposto che fino al 31 agosto 2021, salvo proroga, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere adottino provvedimenti urgenti per il coinvolgimento di: Medici di Medicina Generale (Assistenza Primaria e Continuità assistenziale), Dirigenti medici in servizio presso le Unità Operative degli Ospedali; in subordine, per il coinvolgimento anche di dirigenti medici in quiescenza, prevedendo altresì che i Medici di Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale, nonché i Medici in quiescenza, siano alloggiati in una zona pre-filtro al Pronto Soccorso per la valutazione dei codici classificati in ingresso con codice bianco o verde, e prevedendo, infine, che i Direttori delle Unità Operative degli Ospedali pugliesi garantiscano la massima disponibilità di posti letto necessari alla gestione dei ricoveri in emergenza;

VISTA la nota del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Strategie e Governo dell'Offerta prot. AOO_005/PROT/06/08/2021/0005572 con la quale, al fine di scongiurare gravi disservizi nelle diverse aree della medicina generale e garantire la continuità assistenziale primaria, sono stati invitati i Direttori generali degli Enti delle AA.SS.LL. ad impiegare i medici in formazione nelle attività di gestione e contenimento dell'emergenza epidemiologia (ex plurimis monitoraggio e sorveglianza sanitaria) ricorrendo agli istituti contrattuali (rapporto convenzionale a tempo determinato con il S.S.N., U.S.C.A.), secondo i termini e le modalità definiti dalla normativa emergenziale;

VISTA la nota del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale prot. AOO_005/PROT/12/08/2021/0005694 con la quale è stata confermata alle Direzioni generali delle AASSLL la possibilità di collocare le postazioni di Continuità assistenziale in zone filtro in prossimità del Pronto Soccorso;

VISTA l'ulteriore istruttoria condotta dal competente Dipartimento della Salute, di cui alla relazione prot, n. AOO_005/0005816 del 20/08/2021, che ha evidenziato il persistere delle criticità segnalate e la necessità di confermare le disposizioni di cui alla citata ordinanza 261/2021, prevedendo altresì che i Direttori Generali – in estremo subordine - possano coinvolgere nelle attività nell'ambito delle postazioni di Continuità assistenziale

collocate in zone filtro in prossimità del Pronto Soccorso, anche:

- a. i Medici frequentanti il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale,
- b. i Medici assegnatari dei contratti di formazione specialistica che non hanno ancora iniziato a frequentare il primo anno di corso.

RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, quindi, la necessità di provvedere in via d'urgenza, con decorrenza immediata e sino al 31 agosto 2021, in forza dell'attuale andamento degli accessi in Pronto Soccorso, salvo proroga, a seguito delle risultanze delle ulteriori analisi dei dati degli accessi in PS, a cura del Dipartimento della Salute;

Sentito l'Assessore alla salute,

emana la seguente

ORDINANZA

Art. 1

(Potenziamento della rete emergenziale)

1. Fermo restando quanto disposto con l'Ordinanza n.261 del 6 agosto 2021, con decorrenza immediata e fino al 31 agosto 2021, salvo proroga, per le medesime finalità già rappresentate nella stessa ordinanza 261/2021, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere, oltre ai provvedimenti già previsti dalla citata ordinanza, potranno – in estremo subordine - adottare provvedimenti urgenti per il coinvolgimento nelle attività nell'ambito delle postazioni di Continuità assistenziale collocate in zone filtro in prossimità del Pronto Soccorso, anche di:
 - a. Medici in Formazione Specifica in Medicina Generale secondo i termini e le modalità definiti dalla normativa emergenziale;
 - b. Medici assegnatari dei contratti di formazione specialistica che non hanno ancora iniziato a frequentare il primo anno di corso.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, all'ANCI, ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Bari, addì 20/08/2021

Michele Emiliano